



**Ente Bilaterale Commercio e Turismo della Toscana
Centro Servizi Territoriale Firenze**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA
TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE
PER LA COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI**

ART.1 – Istituzione della Commissione Paritetica Territoriale

E' istituita, presso il Centro Servizi dell'Ente Bilaterale Commercio e Turismo di Firenze, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 412-ter c.p.c.

La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione è composta da 6 membri, tre espressione di parte datoriale e tre di parte sindacale.

Alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione sono demandate, secondo quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti c.p.c., le controversie individuali singole o plurime relative ai rapporti di lavoro che hanno luogo nel territorio della provincia di Firenze tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL commercio e del CCNL turismo e il relativo personale dipendente, anche relative all'applicazione dei CCNL e della contrattazione territoriale e aziendale.

La Commissione è competente anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, fatta eccezione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con più di 15 dipendenti come previsto dalla Legge n.92/2012.

ART.2 – Funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale

Di norma la commissione si riunisce in seduta plenaria. In casi particolari la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione potrà riunirsi anche in forma ridotta con la seguente composizione:

- a) per i datori di lavoro, da un rappresentante di Confesercenti Firenze;
- b) per i lavoratori, da un rappresentante della FILCAMS-CGIL, o della FISASCAT-CISL, o della UILTUCS-UIL.

Tali componenti della Commissione ricoprono l'incarico a rotazione con modalità che verranno unitariamente comunicate alla Segreteria della Commissione.

Ai conciliatori designati viene riconosciuto un gettone di presenza a carico dell'Ente Bilaterale, nell'ambito delle risorse assegnate al CST Firenze e secondo quanto previsto dall'accordo del 6 giugno 2012 sottoscritto tra le parti costituenti il CST a livello provinciale.

ART.3 – Procedura per l’attivazione della Commissione Paritetica Territoriale

La parte interessata alla definizione della controversia può chiedere il tentativo di conciliazione alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione:

1. direttamente;
2. tramite l’organizzazione sindacale dei lavoratori o datoriale, firmatarie dell’accordo del 6 giugno 2012 summenzionato, alla quale sia iscritta e/o abbia conferito un mandato;
3. tramite un legale o un consulente del lavoro o altro professionista di fiducia in possesso di regolare mandato.

La richiesta di convocazione deve essere presentata alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, con gli allegati di cui all’art. 6 del presente Regolamento, mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

La convocazione deve contenere le generalità delle parti interessate e la natura della controversia in oggetto.

Ricevuta la richiesta di convocazione, la Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione provvederà non oltre i 10 giorni successivi, alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs n.80/90.

Trascorso tale termini , il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art.412, bis.

Le parti, personalmente o per il tramite di chi le rappresenta, potranno richiedere, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione dello stesso, un rinvio congiunto della convocazione.

Il rinvio verrà concesso, a condizione che le due parti siano concordi; in tale caso la Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione provvederà a comunicare la nuova data di convocazione con idoneo strumento.

Le parti, di comune accordo, potranno far pervenire alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione la comunicazione di rinuncia alla convocazione, con gli stessi mezzi usati per la richiesta.

ART.4 – Verbale di Conciliazione

Il processo verbale di conciliazione deve essere redatto in originale in 5 copie: due per le parti e tre, successivamente munite di timbro di deposito della DPL, se richiesto da una delle parti, a cura della Segreteria, depositate presso la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione.

Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.

Il verbale deve contenere:

- luogo e data della riunione;
- nomi dei componenti la Commissione, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate;
- oggetto della controversia;
- richiamo al contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata.

I verbali di mancato accordo dovranno contenere, in forma sintetica, le ragioni del mancato accordo; in caso di accordo parziale dovranno indicare la soluzione parziale sulla quale le parti concordano.

Nel caso di mancata comparizione di una delle parti, ovvero oltre i 20 minuti dall'orario di convocazione, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione rilascerà alla parte presente, e farà pervenire a quella assente (a spese di quest'ultima), idonea certificazione dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso una richiesta congiunta, di conciliare la stessa, con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

ART. 5 – Sede e periodicità della Commissione

L'esperimento del tentativo di conciliazione e l'attività di conciliazione previsti dai precedenti articoli si svolgeranno presso la sede del CST di Firenze (P.zza Pier Vettori 8/10), secondo il calendario definito dal CST, di norma il primo lunedì di ogni mese, in orario 9.00-13.00.

ART. 6 – Compiti della Segreteria

Preventivamente all'apertura del tentativo di composizione della vertenza in seno alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione e in via prioritaria alla composizione della stessa, la Segreteria verifica, la regolare iscrizione e contribuzione a EBCT Toscana.

A tal fine saranno sufficienti anche le dichiarazioni rilasciate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'accordo.

La predetta verifica avverrà attraverso la seguente documentazione da allegarsi alla richiesta di convocazione:

- 1) fotocopia della busta paga fornita dal lavoratore richiedente la convocazione;
- 2) dichiarazione di Confesercenti Firenze circa la regolarità contributiva per le aziende associate richiedenti la convocazione;
- 3) autocertificazione ai sensi di legge delle aziende, richiedenti la convocazione, in tutti gli altri casi.

Art. 7 - Eccezioni

Al fine di promuovere la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione nonché di monitorare il livello di regolarità nell'applicazione contrattuale, potranno essere esperiti

tentativi di conciliazione anche per aziende che non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti dall'EBCT ma che si impegnino entro il termine della procedura di conciliazione a regolarizzare la loro posizione.